



UNIPOLSAI KMSICURI

**Veicoli a motore, Rimorchi, Natanti e Imbarcazioni
da diporto**

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “KMSICURI veicoli a motore, rimorchi, natanti ed imbarcazioni da diporto.”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al veicolo/natante e alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.).



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) offre coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo/natante, per i danni materiali e diretti subiti dallo stesso a seguito di:

- ✓ **Incendio:** danni da incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi o fulmine;
- ✓ **Furto e rapina:** danni subiti in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina;
- ✓ **Fenomeni naturali:** danni da fenomeni naturali quali ad esempio grandine, uragani, trombe d'aria, terremoto ecc.;
- ✓ **Eventi socio-politici:** danni a seguito di atti dolosi di terzi conseguenti ad esempio a scioperi, sommosse, tumulti ecc.;
- ✓ **Kasko:** danni a seguito di urto ad esempio contro animali, ostacoli fissi, uscita di strada, ecc.;
- ✓ **Collisione:** danni conseguenti a collisione con uno o più veicoli a motore identificati, animali, persone.

Il contratto prevede, inoltre, le garanzie:

- ✓ **Garanzie accessorie:** coperture di garanzie aggiuntive quali ad es. sostituzione delle serrature del veicolo, smarrimento o sottrazione delle chiavi ecc.;
- ✓ **Cristalli:** danni ai cristalli dell'abitacolo/natante
- ✓ **Assistenza:** prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'assicurato si trovi in difficoltà per eventi fortuiti occorsi al veicolo o alla persona.

e le seguenti garanzie rivolte alla persona:

- ✓ **Infortuni del conducente:** danni subiti dal conducente del veicolo in conseguenza della circolazione;
- ✓ **Tortorazione salute:** lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in conseguenza di collisione con veicoli identificati;
- ✓ **Tutela legale:** rimborso spese legali occorrenti all'assicurato per la difesa in sede extragiudiziale e giudiziale;
- ✓ **Ritiro patente:** rimborso spese sostenute per ritiro e sospensione della patente di guida;
- ✓ **Assistenza psicologica:** supporto psicologico in conseguenza di incidenti stradali.

Garanzie Opzionali (per i dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione):

Scelta Basic (solo Assistenza), Scelta Medium, Scelta Large.



Che cosa non è assicurato?

In relazione a tutte le garanzie offerte non sono compresi i danni:

- ✗ cagionati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dei Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere (ad eccezione dei danni da colpa grave che sono ricompresi per le garanzie Incendio, Furto, Fenomeni Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko, Collisione e Cristalli)

In relazione alle garanzie Ricorso terzi da incendio e alle Garanzie accessorie non sono compresi i danni:

- ✗ alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio, degli ascendenti e dei discendenti, del proprietario del veicolo/natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo/natante in leasing;
- ✗ alle cose dei parenti ed affini sino al terzo grado del conducente, del proprietario del veicolo/natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo/natante in leasing, se con loro conviventi o a loro carico;
- ✗ alle cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, conviventi more uxorio, ascendenti e discendenti e, se con loro conviventi o a loro carico, parenti o affini sino al terzo grado (se assicurato è una società).



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative prevedono in generale alcune esclusioni (salvo che non siano richiamate espressamente da specifiche garanzie) relative ai danni causati:

- ! Accessori non di serie con valore non indicato in polizza;
- ! da atti di guerra, insurrezioni, scioperi, atti di terrorismo, tumulti popolari o conseguenti ad energia nucleare o radioattività;
- ! da dolo del Contraente/assicurato;
- ! da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ! verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive
- ! da conducente non abilitato alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta e rinnovata entro 120 giorni o in attesa di rilascio e successivamente rilasciata;
- ! da inquinamento dell'ambiente.

Inoltre, per le sottoelencate garanzie non sono assicurati i danni causati da:

Incendio:

- ! fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma

Furto:

- ! dovuti ad appropriazione indebita e da atti vandalici

Eventi Sociopolitici:

- ! conseguenti alla circolazione comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo.
- ! Conducente che prende parte attiva all'evento sociopolitico

Kasko e collisione:

- ! da traino attivo e passivo.
- ! trombe d'aria, allagamenti, alluvioni, inondazioni, ecc.

Cristalli

- ! da rigature/segnature dei cristalli;

Assistenza

- ! Mancata revisione del veicolo;
- ! Danni conseguenti dal mancato o ritardato intervento della Struttura dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili;
- ! terremoti, trombe d'aria, alluvioni, allagamenti, grandine

Infortuni:

- ! partecipazione a reati dolosi commessi o tentati;
- ! infarti.

Tutela legale:

- ! in materia fiscale e amministrativa;
- ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! fatti dolosi delle persone assicurate;
- ! fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

Ritiro patente:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per i dettagli vedasi Le Condizioni d Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per i veicoli: le Assicurazioni C.V.T., Infortuni, Tutela Legale valgono nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, dell'Islanda, di Israele, del Liechtenstein, del Montenegro, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Serbia e della Svizzera; l'Assicurazione vale altresì anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Le assicurazioni Assistenza, "Tortorazione salute" ed Assistenza Psicologica valgono negli stessi Paesi sopra indicati, fatta eccezione per alcune singole prestazioni per le quali si rimanda alle Condizioni di assicurazione.
- ✓ Per i natanti: nei mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all'assicurazione R.C.A. l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte.

Il frazionamento può essere anche semestrale con una maggiorazione del premio del 2%. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo/natante, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: KMSICURI veicoli a motore, rimorchi, natanti ed imbarcazioni da diporto

Data: 01/12/2022

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.561,91 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.882,32 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2021, è pari ad € 2.982,8 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.342,3 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 9.720,1 milioni e ad € 9.442,7 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 3,26 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo/natante, fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale e/o somma assicurata), attraverso una serie di coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo/natante assicurato. Le garanzie prestate sono: Incendio, Furto e rapina, Fenomeni Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko, Collisione, Garanzie accessorie e Cristalli.

Il contratto può prevedere inoltre le garanzie: Assistenza, Infortuni del conducente, "Tortoragione salute", Tutela Legale, Ritiro patente ed Assistenza psicologica.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non presenti	Il contratto non presenta opzioni che prevedano una riduzione del premio. A seconda della tipologia dei veicoli, le "Garanzie Accessorie", le garanzie "Cristalli" e "Tutela Legale" partono da una formulazione di vendita denominata "Scelta Medium" che è possibile ampliare scegliendo la formulazione "Scelta Large", dietro la corresponsione di un premio aggiuntivo. Per la garanzia "Assistenza" si parte dalla "Scelta Basic" e, sempre previo il pagamento di un premio aggiuntivo, si possono aumentare le prestazioni optando per la "Scelta Medium" o "Scelta Large".
--------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzie Accessorie "Scelta Large"	Estende le Garanzie Accessorie "Scelta Medium" aggiungendo altre coperture quali, ad esempio, le spese sostenute per il traino del veicolo, per il rientro dell'assicurato e dei passeggeri alla residenza abituale, per il trasporto in ambulanza, ecc.
Garanzia Cristalli "Scelta Large"	Aumenta il massimale della garanzia Cristalli "Scelta Medium" relativamente al caso in cui l'assicurato violi l'obbligo di utilizzare il centro cristalli "UnipolGlass" e decida di rivolgersi ad un centro diverso.
Garanzia Assistenza "Scelta Medium"	Estende la garanzia Assistenza "Scelta Basic" aggiungendo altre prestazioni quali, ad esempio, l'invio all'estero dei pezzi di ricambio, l'invio di un autista e il pernottamento in albergo. L'ampio ventaglio di prestazioni di assistenza previste vengono erogate - nei limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati.
Garanzia Assistenza "Scelta Large"	Estende la garanzia Assistenza "Scelta Medium" ampliando l'offerta con coperture quali, ad esempio, il "Quick service" e l'invio di un taxi sul luogo del sinistro.
Garanzia Tutela Legale "Scelta Large"	Estende la garanzia Tutela Legale "Scelta Medium" aumentando il massimale a disposizione (€ 50.000/sinistro) e prevedendo la tutela dei danni causati da atti di pirateria stradale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".
----------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a "Limitazioni, esclusioni e rivalse" di ogni singola garanzia.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

• **Denuncia di sinistro garanzie Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni Naturali, Eventi Socio-Politici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Cristalli**

Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.

• **Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Stradale**

Deve essere fatta a UnipolAssistance nel momento in cui si verifica il sinistro, utilizzando il Numero Verde dedicato.

• **Denuncia di sinistro per la garanzia Infortuni del conducente**

Deve essere fatta a UnipolSai entro tre giorni da quando l'assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

• **Denuncia di sinistro per la garanzia "Tortorazione Salute"**

Deve essere fatta a UnipolSai entro tre giorni da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

• **Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale**

Deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro.

• **Denuncia di sinistro per la garanzia Ritiro Patente**

Deve essere fatta a UnipolSai entro tre giorni da quando il Conducente ne ha avuto conoscenza.

• **Denuncia di sinistro per la garanzia Assistenza Psicologica**

Deve essere fatta ad Unisalute quanto prima dall'accadimento del sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Assistenza diretta

UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia "Cristalli" affidandosi al circuito dei centri cristalli **UnipolGlass** nel caso della garanzia "Cristalli" (www.unipolglass.it).

Gestione da parte di altre imprese

UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi alle seguenti Compagnie:

- **UniSalute** nel caso delle garanzie "Assistenza Psicologica" e "Tortorazione salute" (www.unisalute.it);

- **UnipolAssistance S.c.r.l.**, società non assicurativa, nel caso della garanzia "Assistenza" (www.unipolassistance.it);

- **ARAG** nel caso della garanzia "Tutela Legale" (www.arag.it)

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"</i>
Obblighi dell'impresa	<i>Non è contrattualmente precisato un termine per la liquidazione dei sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?"</i> <i>Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.</i>
Rimborso	<i>Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:</i> <i>• demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo/natante, ad eccezione del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;</i> <i>• furto totale o rapina del veicolo/natante, ad eccezione del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;</i> <i>• trasferimento della proprietà del veicolo/natante con risoluzione del contratto.</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce

Durata	• Contratto di durata di un anno o anno più frazione <i>Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione), è stipulato senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione è operante fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.</i> • Contratto di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) <i>I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.</i>
Sospensione	<i>Il contratto non può essere sospeso.</i>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<i>Il contratto non prevede la clausola di tacito rinnovo e termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza.</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.</i>
Risoluzione	<i>Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:</i> • <i>demolizione, distruzione, esportazione definitiva all'estero del veicolo/natante;</i> • <i>furto totale o rapina del veicolo/natante;</i> • <i>trasferimento della proprietà del veicolo/natante.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto "KMSICURI veicoli a motore, rimorchi, natanti ed imbarcazioni da diporto" è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di veicoli e natanti che intendono proteggere il loro veicolo/natante e/o le persone che lo utilizzano in relazione ai rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto), attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 22,3% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
---------------------------	--

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
-----------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Perizia contrattuale ed arbitrato L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri" e "Infortuni del Conducente", che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia "Infortuni del Conducente", il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Per la garanzia "Tutela Legale", in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi tra l'assicurato e UnipolSai o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità. • Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRA' CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UnipolSai KMSICURI

***VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI, NATANTI
ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO***

Ed. 01.12.2022



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprehensive di GLOSSARIO**

Glossario	1 di 85
A - Condizioni generali comuni	6 di 85
B - Condizioni particolari comuni	8 di 85
C - Sezione Corpi veicoli terrestri	9 di 85
C.1 • Incendio	9 di 85
C.2 • Furto e rapina	9 di 85
C.3 • Fenomeni naturali	11 di 85
C.4 • Eventi socio-politici	11 di 85
C.5 • Kasko	12 di 85
C.6 • Collisione	13 di 85
C.7 • Garanzie accessorie	14 di 85
C.8 • Cristalli	18 di 85
C.9 • Sinistri: incendio, furto e rapina, fenomeni naturali, eventi socio-politici, collisione, kasko, garanzie accessorie, cristalli	21 di 85
C.10 • Adeguamento del valore assicurato e del premio	25 di 85
D - Sezione Assistenza	26 di 85
E - Sezione Infortuni del conducente	45 di 85
F - Sezione "Tortorazione salute"	52 di 85
G - Sezione Tutela legale	54 di 85
H - Sezione Ritiro patente	69 di 85
I - Sezione "Assistenza psicologica"	71 di 85
 Riferimenti di legge	 74 di 85
• Codice Civile	74 di 85
• Codice Penale	76 di 85
• Decreto Legislativo n. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private	77 di 85
• Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 Nuovo codice della strada	80 di 85

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

- **Abitazione:** residenza anagrafica dell'assicurato.
- **Accessori aggiuntivi non di serie:** dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo o al natante fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate al veicolo o al natante costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori fono-audiovisivi:** radio, radiotelefono, lettore compact disc, lettore dvd, navigatore satellitare, mangianastri, registratore, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo o al natante, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Appropriazione indebita:** appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
- **Assicurato:** persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia "Tortoragione salute", è il conducente del veicolo assicurato.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assicurazione "a valore intero":** forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo o del natante (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la relativa parte proporzionale di danno.
- **Assicurazione "a primo rischio assoluto":** forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale.
- **Assistenza:** l'assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell'offrire una prestazione di immediato aiuto all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atto vandalico:** atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
- **Bagaglio:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.

- **Calamità naturale (per la garanzia Tutela legale):** condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.
- **Carta verde:** certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
- **Centrale operativa:** struttura di UniSalute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni descritte nelle Sezioni "Tutorazione salute" e "Assistenza psicologica".
- **Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- **Contratto di leasing:** contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo o al natante contro il corrispettivo di un canone periodico.
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno di natura contrattuale (per la garanzia della Tutela legale):** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto e verbale.
- **Danno indennizzabile:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro non ancora depurata di eventuali franchigie o scoperti, se pattuiti in polizza.
- **Danno totale:** perdita del veicolo o del natante assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo o del natante al momento del sinistro.
- **Deprezzamento:** svalutazione del veicolo o del natante, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
- **Documento Unico:** Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:
 - a) i dati tecnici del veicolo;
 - b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;
 - c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
 - d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.
- **Ebbrezza alcolica:** condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'art. 186 del Nuovo codice della strada. Per la garanzia Infortuni del conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
- **Effetto:** data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **Eurotax:** pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.
- **Famigliare:** persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.
Per la garanzia "Assistenza psicologica", è la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del veicolo assicurato.
- **Foratura:** foro prodotto nella camera d'aria/pneumatico di autoveicoli da un chiodo o da un altro oggetto tagliente con conseguente sgonfiamento.
- **Franchigia:** parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che può essere espressa in cifra fissa oppure in giorni.
- **Furto:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Guasto:** evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti meccaniche, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.
- **Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:** guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma del veicolo, del natante o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
- **Invalidità permanente:** perdita o riduzione definitiva ed irreversibile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Legge:** decreto legislativo n.209 del 7.9.2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni.
- **Locatario:** utilizzatore di un veicolo o di un natante affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria.
- **Minimo non indennizzabile:** importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
- **Natante:** unità da diporto munita di motore, natante adibito ad uso privato diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto di persone, motore amovibile, come indicato sulla Scheda di polizza.
- **Nuovo codice della strada:** decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992, e successive modifiche.
- **Organismo di mediazione (per la garanzia della Tutela legale):** organismo pubblico e privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

- **Polizza:** documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.
- **Premio:** somma dovuta dal contraente alla Società.
- **Premio netto:** somma dovuta dal contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni.
- **P.R.A.:** Pubblico Registro Automobilistico.
- **Prestazioni sanitarie:** prestazioni che la Società eroga tramite la società UniSalute per le garanzie "Tortoragione salute" e "Assistenza psicologica".
- **Proprietario:** intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
- **Psicoterapeuta:** laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.
- **Psicoterapia:** trattamento di tipo psicologico previsto nell'ambito della garanzia "Assistenza psicologica" che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l'adattamento all'ambiente circostante, l'integrazione della identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.
- **Quattroruote:** listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Regola proporzionale:** norma che stabilisce che l'indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo o per il natante e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
- **Responsabilità contrattuale (per la garanzia della Tutela legale):** attiene alla violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
- **Rescissione (per la garanzia della Tutela legale):** azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.
- **Rinnovo:** possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Risoluzione (per la garanzia della Tutela legale):** istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
- **Rivalsa:** diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare, in conseguenza dell'insonniponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
- **Scoperto:** parte del danno indennizzabile

a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

- **Scoppio:** repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo o del natante per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
- **Sforzo:** impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, messe in atto dall'assicurato - anche volontariamente - che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.
- **Sinistro/Caso assicurativo:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela legale, verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
- **Stato di calamità naturale (per la garanzia Tutela legale):** situazione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.
- **Struttura organizzativa (per la garanzia Assistenza):** complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO destinato alla gestione dei sinistri del ramo Assistenza.
- **Struttura organizzativa esterna (per la garanzia Assistenza):** struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., con Sede Legale in

Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO alla quale la Società delega la gestione dei sinistri del ramo Assistenza.

- **Surrogazione:** diritto che la Società ha, in forza dell'art. 1916 del codice civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.
- **Tutela legale:** l'assicurazione rientrante nel ramo 17 di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 209/05 Codice delle assicurazioni private, disciplinata agli artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.
- **Unico caso assicurativo (per la garanzia Tutela legale):** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **UniSalute:** UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via Larga, 8 - 40138 Bologna.
- **Valore assicurato:** valore del veicolo che, a seconda della tipologia, è determinato in base al "Codice Infocar" del listino di Quattroruote o dalla rivista Eurotax giallo/vendita del mese d'immatricolazione.
Nel periodo nel quale in caso di danno totale la liquidazione avviene sulla base del "valore a nuovo" del veicolo, il valore assicurato potrà corrispondere al prezzo di listino del veicolo stesso al momento dell'acquisto, o potrà essere diversamente indicato dal contraente se comprovato da fattura di acquisto.
- **Veicolo:** veicolo o rimorchio identificato sulla Scheda di polizza. Si considerano facenti parte del veicolo, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli accessori di serie stabilmente fissati, inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato.
Sono esclusi gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature non stabilmente installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

Per i termini utilizzati di seguito valgono le definizioni riportate nel Glossario.

A.1 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di un anno, o, su richiesta dell'assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di un anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore a tale momento. Alla scadenza del contratto, se il contraente decide di non rinnovarlo, la Società, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

A.2 - Applicazioni del premio e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo.

Il Set Informativo è a disposizione del contraente presso ogni Agenzia della Società e sui siti internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.

A.3 - Pagamento del premio

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza.

Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate del premio successive.

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, deve essere eseguito presso l'Agenzia a cui è as-

segnato il contratto.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 del codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.

A.4 - Estensione territoriale/Limiti della navigazione

Limitatamente ai veicoli, l'assicurazione (salvo le eventuali limitazioni previste alle Sezioni Assistenza, "Tortorazione salute", "Assistenza psicologica") vale per il territorio di:

- Repubblica Italiana;
- Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- Stati aderenti all'Unione Europea;
- Israele e Liechtenstein;
- Stati elencati e non barrati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

Limitatamente ai natanti, l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

A.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni erra-

te o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte. In questo caso, se il contraente rilascia dichiarazioni erranee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.

Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto. Inoltre, il contraente deve comunicare immediatamente alla Società eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la Società può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto.

A.6 - Sostituzione del contratto

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto della polizza sostituita.

A.7 - Trasferimento della proprietà del veicolo o del natante

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L'assicurato è tenuto a comunicare alla Società l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione; in mancanza di comunicazione, l'assicurato rimane obbligato a pagare i premi che scadono successivamente. La Società, ricevuta la comunicazione di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante assicurato e copia del relativo atto di trasferimento entro i successivi 10 giorni potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni come previsto dall'art. 1918 del Codice civile.

Sia nel caso di recesso della Società che nel caso in cui l'assicurato chieda la risoluzione del

contratto, la Società provvederà all'annullamento dello stesso, nonché al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali, con effetto dalla data della comunicazione alla Società.

Qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.

A.8 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo o del natante e di esportazione definitiva all'estero, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo, il contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo, il contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della targa di immatricolazione, del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà.

Limitatamente ai natanti, nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero, il contraente deve fornire alla Società:

- l'attestazione del Registro di iscrizione, ove prevista, certificante la restituzione del certificato o della licenza di navigazione e del documento di iscrizione alla Capitaneria di Porto;
- la documentazione attestante l'avvenuta demolizione del natante.

In tutti i casi, il contratto si risolve e la Società rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale, e ciò dalla data di demolizione del veicolo o del natante, di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione indicata sopra.

Qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.

Per i contratti di durata inferiore a 1 anno, la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

A.9 - Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione del contratto.

A.10 - Risoluzione del contratto per furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante.

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data in cui il contraente ne ha dato notizia alla Società.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza di quella pagata.

Il contraente ha diritto al rimborso della relati-

va parte del premio netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità.

Quanto al premio non goduto relativo alla garanzia Furto e rapina, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stata causata da appropriazione indebita.

A seguito di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante non è ammessa la sostituzione del contratto.

A.11 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato.

A.12 - Oneri a carico del contraente

Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all'assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

A.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

B

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

B.1 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (valida solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza)

La Società si obbliga, in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata sulla Scheda di polizza, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o il natante entro quindici giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del premio

o della rata di premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e rapina, Eventi socio-politici, Fenomeni naturali, Collisione o Kasko, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.1891 - 2° comma del codice civile, corrisposto all'ente o alla società vincolataria, e di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.

B.2 - Vincolo (valida solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza)

È operante il testo di vincolo allegato alla Scheda di polizza.

L'assicurazione è prestata dietro pagamento del relativo premio, per le garanzie espressamente richiamate sulla Scheda di polizza nonché delle Condizioni di assicurazione identificate.

Le garanzie sono prestate nel limite del valore assicurato per il natante, per il veicolo o per il rimorchio e per gli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, e nei limiti previsti dalle Garanzie accessorie.

Per "veicolo", se non diversamente indicato, si intende "veicolo o rimorchio assicurato".

C.1 - INCENDIO

Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal natante in conseguenza di: incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi, fulmine.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo o il natante.

Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo o per il natante è comprensivo del valore degli accessori di serie. Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del

veicolo o del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

- d) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae dall'ammontare del danno indennizzabile lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

C.2 - FURTO E RAPINA

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal natante in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina.

La Società risponde anche dei danni causati al veicolo o al natante nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di cose non assicurate poste al suo interno.

L'assicurazione è estesa:

- ai danni da circolazione o da navigazione avvenuti durante il possesso abusivo del veicolo o del natante conseguente al furto o alla rapina;
- alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo o il natante.

Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo o per il natante è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari,

sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

- b) causati da atti vandalici;
- c) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato;
- d) dovuti ad appropriazione indebita.

Scoperto, franchigia e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae dall'ammontare del danno indennizzabile lo scoperto, la franchigia o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

Se il contratto prevede che il veicolo sia dotato: dell'antifurto e localizzatore satellitare, nei casi previsti, allo scoperto pattuito sulla Scheda di polizza si aggiunge lo scoperto del 25% come precisato di seguito.

In caso di furto totale o rapina senza il ritrovamento del veicolo, non è applicata la franchigia pattuita sulla scheda di polizza.

Antifurto e localizzatore satellitare

(valida per autovetture, autocari, autocaravan e operante solo se indicato sulla Scheda di polizza)

Il contraente/assicurato dichiara che sul veicolo per il quale è prestata la garanzia Furto e rapina è installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS, per il quale è stato attivato abbonamento al relativo servizio e che risulta conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata:

- direttiva 95/54/CE per la EMC (compatibilità elettromagnetica);
- direttiva Ec 73/23 per la sicurezza elettrica;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- direttiva 2004/104/CE (ISO 7637).

Dichiara, altresì, che tale dispositivo è stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del veicolo e/o suo

rappresentante.

Il contraente/assicurato si impegna a consegnare all'Agenzia della Società, all'atto dell'emissione del contratto di assicurazione:

- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in polizza;
- contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l'avvenuta installazione.

In considerazione delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato e degli obblighi dallo stesso assunti, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e rapina a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di

copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;

- g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto;
- l'assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto sulla Scheda di polizza.

Esclusioni

La garanzia Furto e rapina non è operante:

- in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
- per mancata consegna o non conformità della documentazione sopra prevista;
- nel caso in cui il contraente e/o l'assicurato abbia in corso contenziosi con i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di furto/rapina, il contraente/assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio

delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito; a tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

In caso di ritrovamento del veicolo, il contraente/assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo.

C.3 - FENOMENI NATURALI (garanzia valida solo per i veicoli)

Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

C.4 - EVENTI SOCIO- POLITICI (garanzia valida solo per i veicoli)

La Società, qualora il veicolo venga riparato, presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza

di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

La Società riconosce l'indennizzo solo se le spese di riparazione sono comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Valori assicurati

La garanzia è prestata a valore intero e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) avvenuti mentre l'assicurato o il conducente ha preso parte attiva all'evento socio-politico;
- d) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato.

Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

C.5 - KASKO

(garanzia valida solo per i veicoli ad eccezione di motocicli, ciclomotori, macchine operatrici e macchine agricole)

Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compreso l'urto con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti e di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente, dei loro familiari, dei trasportati a bordo del veicolo e/o delle persone che lo detengono legittimamente.

Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da dolo o attività illecita del contraente e/o dell'assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- e) causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida

- sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;
- f) avvenuti quando il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice della strada; nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è prestata a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro stesso con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- g) causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazione di carico e scarico;
- h) alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- i) dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'assicurato.

Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (art.1916 del codice civile) nei confronti dell'assicurato, del conducente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

C.6 - COLLISIONE

(garanzia valida solo per i veicoli ad eccezione di motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus)

Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni

materiali e diretti subiti dal veicolo durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro;
- urto di animali.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che lo detengono legittimamente.

Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da dolo o attività illecita del contraente e/o dell'assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- e) causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida

- sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;
- f) verificatisi mentre il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di: superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice della strada; nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è prestata a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (art.1916 del codice civile) nei confronti del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

C.7 - GARANZIE ACCESSORIE (garanzia valida solo per i veicoli)

C.7.1 - "SCELTA MEDIUM"

La Società rimborsa le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale relative a:

1. danni riportati all'abitacolo del veicolo ed agli indumenti del conducente e dei trasportati in occasione di prestatto soccorso ad infermi o a vittime di incidenti comunque verificatisi, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. Il fatto deve essere comprovato da dichiarazione dell'amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'autorità. La garanzia non è operante per motocicli e ciclomotori;
2. danni da fenomeno elettrico comunque verificatosi, fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria. La garanzia non è operante per motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus;
3. ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio, a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. La garanzia non è operante per motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus;
4. ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'assicurato o del contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo;
5. recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;
6. sostituzione delle serrature del veicolo con altre dello stesso tipo e per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere del veicolo e/o per lo sbloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo.
La garanzia è prestata a condizione che

l'assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità, fatta eccezione per l'ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione;

non è operante per motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus;

7. immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione o perdita totale del veicolo a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

In caso di demolizione, l'assicurato deve fornire la copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione;

8. duplicato della patente dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, nel caso della sua perdita per incendio, furto, smarrimento, rapina, comprovati dalla denuncia presentata all'autorità, fatta eccezione per l'ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo;

9. custodia del veicolo, nell'attesa di ottenerne lo svincolo, se è sequestrato con provvedimento dell'autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;

10. danno totale subito dal bagaglio trasportato sul veicolo in conseguenza di incidente fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro. La garanzia non è operante per motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus;

11. ripristino o la sostituzione, in caso di incendio o di incidente da circolazione, dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare del veicolo, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro, a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate. La garanzia

12. rimborso tassa automobilistica per il periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data della sua scadenza in caso di distruzione o perdita del veicolo a seguito di:

- sinistro stradale o incendio,
- furto o rapina.

In caso di demolizione del veicolo, il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla consegna della copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione;

13. acquisizione dei documenti richiesti dalla Società nel caso di perdita totale del veicolo, per la liquidazione del relativo sinistro, indennizzabile in base ad una delle garanzie previste dal contratto. Non rientra nella disciplina del presente articolo la procura a vendere, i cui costi sono sempre a carico della Società (art. C. 9.12 - Documenti da presentare alla Società).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro;

14. danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo non identificato che abbia prodotto danni gravi alla persona. L'importo indennizzabile viene determinato in proporzione al grado di responsabilità del terzo fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. La garanzia opera solo dopo l'avvenuta liquidazione del danno da parte del Fondo di garanzia vittime della strada e vale per la parte di danno da questo non liquidata ma non opera se il sinistro è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate;

15. rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti, in caso di furto o smarrimento della stessa, regolarmente denunciati all'autorità, fatta eccezione per

l'ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione.

La garanzia è estesa alle spese per l'eventuale re-immatricolazione ed è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro. La garanzia non è operante per macchine operatrici, macchine agricole e autobus;

16. danni alla persona, a cose e animali, involontariamente causati dall'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo per fatto non inerente alla circolazione stradale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000,00 per sinistro.

Sono esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del contraente e/o dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato.

17. responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi non trasportati durante la sua circolazione. Sono esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza per sinistro di € 5.000.000,00 per danni a persone e € 1.000.000,00 per danni a cose;

18. responsabilità civile del contraente, assicurato e, se persona diversa, del proprietario del veicolo assicurato, per fatto del figlio minore o della persona soggetta a tutela e con lui convivente che, a sua insaputa, metta in movimento o in circolazione il veicolo pur essendo sprovvisto dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza per sinistro di € 5.000.000,00 per danni a persone e € 1.000.000,00 per danni a cose.

C.7.2 - "SCELTA LARGE"

• Operatività delle garanzie e veicoli assicurabili

Le Garanzie accessorie prestate nella "Scelta

Large" prevedono che la Società rimborsi le spese sostenute e comprovate da idonea documentazione a seguito di tutte le garanzie sopra descritte nella "Scelta Medium" C.7.1 e per quelle riportate di seguito.

Le garanzie sono prestate per macchine operatrici, macchine agricole, autobus, autoveicoli trasporto cose e per uso speciale di peso a pieno carico di oltre 3.500 Kg (35 quintali), e sia per il veicolo trainante che per l'eventuale rimorchio in circolazione agganciato al veicolo trainante.

Quando il rimorchio è in sosta (staccato dalla motrice), sono prestate tutte le garanzie sopra descritte e quelle riportate di seguito ai soli punti 1) e 2).

• Garanzie

La Società presta l'assicurazione per:

1. trainare il veicolo assicurato che risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare autonomamente. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza o alla sua autocarrozzeria di fiducia, oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina;

2. recuperare il veicolo assicurato qualora risulti danneggiato in modo tale da:
 - dover essere sollevato e trasportato;
 - dover essere sollevato e poi trainato;
 - dover essere rimesso sulla sede stradale, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro;
3. rimborsare le spese sostenute dall'assicurato e dai passeggeri qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km dalla residenza abituale dell'assicurato e delle

- persone trasportate;
4. le spese alberghiere sostenute dall'assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo qualora non sia in grado di procedere autonomamente fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro. La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza abituale dell'assicurato e delle persone trasportate;
 5. le spese di rimessaggio per le prime 24 ore fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi;
 6. inviare un altro automezzo per la prosecuzione del trasporto merci qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata. Nel caso in cui l'automezzo inviato in sostituzione sia di proprietà dell'assicurato, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00 per Km. percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell'assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata. In entrambi i casi l'assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati della Società, per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio dell'automezzo in sostituzione. In entrambi i casi verrà effettuato un risarcimento massimo di € 1.500,00 per sinistro. La garanzia non è operante per gli autobus.
 7. inviare un tecnico qualora il veicolo assicurato, risulti danneggiato in modo tale da rendere indispensabile il suo intervento per procedere alle dovute riparazioni. La Società rimborserà all'assicurato le spese sostenute fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. Dal rimborso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio. Nel caso in cui il tecnico sia un meccanico dipendente dell'assicurato, le spese sostenute, sempre con il massimo risarcimento di € 300,00 per sinistro, saranno riconosciute nei termini di seguito indicati:
 - rimborso dei biglietti di viaggio (comunque effettuato) relativamente all'andata ed al ritorno; oppure rimborso per un importo di € 0,5 al Km. nel caso in cui il viaggio sia effettuato con una autovettura dell'assicurato, da calcolarsi dalla residenza abituale dello stesso al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata e relativo ritorno;
 - rimborso dell'eventuale pernottamento;
 - non verranno rimborsati retribuzioni o compensi erogati a favore del dipendente. In entrambi i casi l'assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dalla Società, per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o le ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio di altro tecnico non dipendente dell'assicurato stesso, dell'eventuale pernottamento, i biglietti di viaggio, oppure, i registri sui quali risulteranno i dati identificativi dell'autovettura e del dipendente che ha effettuato la trasferta per le motivazioni di cui all'oggetto della presente garanzia;
 8. inviare i pezzi di ricambio qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con propri mezzi ed i pezzi di ricambio occorrenti per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto. La Società rimborserà le spese per la spedizione, comunque effettuata, dei pezzi stessi, fino alla concorrenza di € 600,00 per

sinistro. Dal rimborso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio. La garanzia non è operante entro il limite di 50 Km. dalla residenza abituale dell'assicurato. A giustificazione dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato metterà a disposizione degli incaricati della Società, per la liquidazione del danno, le fatture o le ricevute fiscali pagate comprovanti l'avvenuta riparazione o l'utilizzo dei pezzi di ricambio inviati;

il provvedimento adottato dall'autorità competente e deve indicare il luogo ove il veicolo sequestrato è custodito. L'indennità giornaliera, pattuita in € 30,00, è corrisposta dal giorno del sequestro, purché documentato, per un periodo massimo di 30 giorni e cessa comunque, in ogni caso, alla data del provvedimento di dissequestro, anche se comunicato con ritardo all'interessato.

C.8 - CRISTALLI

(garanzia valida solo per i veicoli ad eccezione di motocicli, ciclomotori e rimorchi)

AUTOVETTURE

Oggetto della garanzia

La Società, nei limiti convenuti, rimborsa all'assicurato solo le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

Forme di garanzia

La Società intende prestare la garanzia Cristalli nella forma del risarcimento in forma specifica, cioè assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato.

La garanzia è prestata con la "Scelta Medium" oppure con la "Scelta Large".

o "Scelta Medium".

Il contraente assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "UnipolGlass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.unipolglass.it o contattare il Numero Verde 800055088).

In questo caso le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società.

9. trasportare in ambulanza le persone infortunate e trasportate sul veicolo assicurato, compreso il conducente, in caso di incidente stradale, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di pronto soccorso, ospedale o casa di cura, fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro;
10. le spese di trasporto delle persone infortunate e trasportate sul veicolo assicurato, compreso il conducente, in caso di incidente stradale. La Società rimborserà all'assicurato le spese sostenute per il trasporto dal posto dell'avvenuto ricovero e fino alla loro residenza abituale, con il limite di € 200,00 per sinistro;
11. le spese per l'invio di un familiare in caso di incidente stradale delle persone infortunate e trasportate sul veicolo assicurato, compreso il conducente per recarsi sul luogo del ricovero. La Società rimborserà le spese di viaggio sostenute da un familiare fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro;
12. il sequestro del veicolo. La Società corrisponde all'assicurato un'indennità giornaliera nel caso di forzato fermo del veicolo assicurato, causato da sequestro disposto dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente stradale. L'assicurato è tenuto a presentare copia del decreto di sequestro a lui consegnato e/o qualunque altro documento ufficiale comprovante

Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass", la garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza complessiva di € 350,00 per sinistro;
- con l'applicazione, sull'importo del danno, di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

o "Scelta Large".

Il contraente assicurato, si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "UnipolGlass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.unipolglass.it o contattare il Numero Verde 800055088).

In questo caso, le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società. Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass", la garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza complessiva di € 500,00 per sinistro;
- con l'applicazione, sull'importo del danno, di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata:

- a) per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- b) per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- c) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- d) per la sostituzione dei cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società.

AUTOCARRI E AUTOCARAVAN

Oggetto della garanzia

La Società, nei limiti convenuti, rimborsa all'assicurato solo le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, ed è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

Forme di garanzia

La Società intende prestare la garanzia Cristalli nella forma del risarcimento in forma specifica, cioè assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato. La garanzia è prestata con la "Scelta Medium" oppure con la "Scelta Large".

o "Scelta Medium"

Il contraente assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "UnipolGlass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.unipolglass.it o contattare il Numero Verde 800055088).

In questo caso le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società.

Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass", la garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza complessiva di € 350,00 per sinistro;
- con l'applicazione, sull'importo del danno, di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

o "Scelta Large"

Il contraente assicurato si obbliga, in caso

di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "UnipolGlass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.unipolglass.it o contattare il Numero Verde 800055088).

In questo caso, le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società.

Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass", la garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza complessiva di € 500,00 per sinistro;
- con l'applicazione, sull'importo del danno, di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata:

- a) per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- b) per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- c) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- d) per la sostituzione dei cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società.

AUTOBUS, MACCHINE OPERATRICI ED AGRICOLE

Oggetto della garanzia

La Società, nei limiti convenuti, rimborsa all'assicurato solo le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La

garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

Forme di garanzia

La Società intende prestare la garanzia Cristalli nella forma del risarcimento in forma specifica, cioè assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato. La garanzia è prestata con la "Scelta Medium" oppure con la "Scelta Large".

o "Scelta Medium"

Il contraente assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "UnipolGlass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.unipolglass.it o contattare il Numero Verde 800055088).

In questo caso per le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 500 per sinistro, per tutti i cristalli sostituiti o riparati.

In ogni caso, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass", la garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza complessiva di € 350,00 per sinistro;
- con l'applicazione, sull'importo del danno, di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

o "Scelta Large"

Il contraente assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "UnipolGlass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.unipolglass.it o contattare il Numero Verde 800055088).

In questo caso per le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 750 per sinistro, per tutti i

cristalli sostituiti o riparati.

In ogni caso, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass", la garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza complessiva di € 500,00 per sinistro;
- con l'applicazione, sull'importo del danno, di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

Esclusioni

L'assicurazione non è prestata:

- a) per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- b) per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- c) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- d) per la sostituzione dei cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società.

C.9 - SINISTRI: INCENDIO, FURTO E RAPINA, FENOMENI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI

• C.9.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell'assicurato

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile, il sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di furto, rapina, incendio ed eventi socio-politici, il contraente e/o l'assicurato devono inoltre presentare denuncia all'autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo, l'obbligo

di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del codice civile).

Nel caso di smarrimento il contraente e/o l'assicurato dovranno fornire un'autodichiarazione.

In caso di furto o rapina avvenuto all'estero, il contraente/assicurato, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'autorità italiana.

• C.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno liquidabile è determinato in base alle condizioni che seguono.

a) autoveature

Per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Collisione e Kasko:

- in caso di danno totale, l'indennizzo viene calcolato con riferimento al valore che il veicolo aveva al momento:

- **della stipula del contratto** per il primo periodo di assicurazione annuale o del rateo se il valore assicurato al momento della stipula del contratto non era inferiore al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di Quattroruote a tale data o sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo sempreché risulti comprovata da idonea fattura;

- **della stipula di un contratto** con rateo iniziale, per l'intera e successiva annualità di rinnovo, se alla scadenza del rateo il veicolo era stato immatricolato da meno di 180 giorni;

- **dell'ultimo rinnovo** del contratto, prima del verificarsi del sinistro, successivo alla prima annualità, in caso di durata annuale o di rateo alla cui scadenza il veicolo era stato immatricolato da più di 180 giorni.

Se il veicolo non è quotato dal listino di Quattroruote, il valore assicurato non deve essere inferiore a quello di mercato al momento della stipula o dell'ultimo rinnovo del contratto.

- In caso di danno parziale, l'ammontare del

danno liquidabile è determinato senza l'applicazione del degrado per i pezzi di ricambio, fatta eccezione per gli accessori fono-audiovisivi e le ruote (pneumatici e cerchi) per i quali è applicato il degrado nella misura fissa del 30% trascorsi due anni dalla data della sua prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero).

Per la garanzia Eventi socio-politici, la Società non eroga alcun indennizzo se il veicolo non viene riparato.

Per la garanzia Garanzie accessorie, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al veicolo sono indennizzati senza applicazione del degrado.

Per la garanzia Cristalli, l'ammontare del danno liquidabile è determinato senza applicazione del degrado e fino alla concorrenza della somma assicurata.

Per tutte le garanzie valgono altresì le seguenti norme:

- dall'ammontare del danno liquidabile è detratto lo scoperto o il minimo non indennizzabile o la franchigia pattuiti sulla Scheda di polizza se non modificati in base ad altre Condizioni di assicurazione.
- il valore del veicolo comprende gli accessori aggiuntivi di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, sono applicate le norme previste per il veicolo.

Resta inteso che l'importo del danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore del veicolo, o se inferiore, al valore assicurato.

b) altri veicoli

Per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Collisione e Kasko:

- in caso di danno totale, fermo il limite del valore assicurato se il sinistro avviene entro 180 giorni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno indennizzabile è determinato sulla base del valore a nuovo del veicolo pubblicato sulla rivista Eurotax giallo/vendita del

mele in cui è stato immatricolato, con il limite del valore assicurato, o sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo sempreché risulti comprovata da idonea fattura. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista Eurotax giallo/vendita, l'ammontare del danno indennizzabile è determinato sulla base del valore a nuovo del veicolo indicato nella fattura d'acquisto.

Trascorsi 180 giorni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno liquidabile è determinato in base al valore commerciale del veicolo pubblicato sul numero della rivista Eurotax giallo/vendita antecedente alla data di avvenimento del sinistro. Qualora il veicolo non sia quotato dalla rivista Eurotax giallo/vendita, l'ammontare del danno liquidabile è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

- In caso di danno parziale, l'ammontare del danno liquidabile è determinato senza l'applicazione del degrado per i pezzi di ricambio.

Per le parti meccaniche, e con riferimento alla data della sua prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno liquidabile è determinato in base al loro valore a nuovo ridotto del 10% annuo, con il massimo del 50%.

Per la garanzia Eventi socio-politici, la Società non eroga alcun indennizzo se il veicolo non viene riparato.

Per la garanzia Garanzie accessorie, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al veicolo sono indennizzati senza applicazione del degrado.

Per la garanzia Cristalli, l'ammontare del danno indennizzabile è determinato senza applicazione del degrado e fino alla concorrenza della somma assicurata.

Per tutte le garanzie valgono altresì le seguenti norme:

- dall'ammontare del danno liquidabile è detratto lo scoperto o il minimo non

indennizzabile o la franchigia pattuiti sulla Scheda di polizza se non modificati in base ad altre Condizioni di assicurazione.

- il valore del veicolo comprende gli accessori aggiuntivi di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, sono applicate le norme previste per il veicolo.

Resta inteso che l'importo del danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore del veicolo, o se inferiore, al valore assicurato.

c) natanti

- in caso di danno totale, se il sinistro avviene entro 180 giorni dalla data di prima registrazione o acquisto, l'ammontare del danno indennizzabile è determinato sulla base del valore a nuovo del natante indicato nella fattura d'acquisto, con il limite del valore assicurato.

Trascorsi 180 giorni dalla data di prima registrazione o acquisto, l'ammontare del danno liquidabile è determinato in base al valore di mercato del natante al momento del sinistro.

- In caso di danno parziale, l'ammontare del danno liquidabile è determinato senza l'applicazione del degrado per i pezzi di ricambio.

Per le parti meccaniche, e con riferimento alla data della sua prima registrazione o acquisto, l'ammontare del danno liquidabile è determinato in base al loro valore nuovo ridotto del 10% annuo, con il massimo del 50%.

Valgono altresì le seguenti norme:

- dall'ammontare del danno liquidabile è detratto lo scoperto o la franchigia o il minimo non indennizzabile pattuito sulla Scheda di polizza se non modificati in base ad altre Condizioni di assicurazione;
- il valore del natante comprende gli accessori aggiuntivi di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, sono applicate le norme previste per il natante.

Resta inteso che l'importo del danno indennizzabile non potrà essere superiore

al valore del natante, o se inferiore, al valore assicurato.

• C.9.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui l'assicurazione sia prestata "a valore intero" e venga accertato che il valore assicurato copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo o il natante ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non viene applicata:

- qualora il valore del veicolo o del natante non superi il 10% del valore assicurato;
- qualora il valore del veicolo o del natante sia comprovato dalla fattura d'acquisto.

• C.9.4 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione del veicolo o del natante prima di avere ricevuto il consenso della Società, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del sinistro.

La Società, invece di pagare l'indennizzo e con il consenso dell'assicurato, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato, nonché sostituire il veicolo o il natante stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

• C.9.5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'assicurato.

In caso di mancato accordo, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di

una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito mentre la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

• C.9.6 - Mandato dei periti nominati dalle parti
I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla polizza;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali.

È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

• C.9.7 - Migliorie

Non risultano indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo o al natante in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

• C.9.8 - Indennizzo per equivalente

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile è comprensivo dell'I.V.A., salvo il caso in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

• C.9.9 - Recupero del veicolo/natante oggetto di furto o di rapina o di appropriazione indebita

In caso di furto o di rapina o di appropriazione indebita, l'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o del natante o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate sulla Scheda di polizza.

Se il veicolo o il natante è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo o sul natante.

Qualora, invece, l'assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo o del natante, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'articolo F 9.11 (Documenti da presentare alla Società), con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo o del natante ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa.

La Società comunicherà all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

• C.9.10 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione

di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti.

•C.9.11 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il sinistro abbia interessato le garanzie Furto o rapina o Eventi socio-politici, l'assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia presentata all'autorità; in caso di danno totale, ovvero di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo o del natante, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del veicolo o del natante, oppure, in sostituzione, il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso di danno totale avvenuto entro 180 giorni dalla data d'acquisto del veicolo o del natante e qualora il veicolo non sia quotato dalla rivista Eurotax giallo/vendita, l'assicurato dovrà produrre inoltre la copia della fattura d'acquisto del veicolo o del natante. Nel caso in cui il veicolo o il natante sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero, l'assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata per l'immatricolazione o la registrazione in Italia. Nel solo caso del furto, l'assicurato contestualmente al pagamento dell'indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo o del natante. Il costo di tale atto è a carico della Società.

In caso di furto e rapina con ritrovamento del veicolo o del natante, l'assicurato deve produrre

copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo o dal natante.

In caso di furto parziale, furto totale, rapina e incendio, qualora si tratti di autoveicoli come previsti all'art. 54 del Nuovo Codice della strada, si procederà al pagamento dell'indennizzo indipendentemente dal rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salva l'ipotesi che vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati).

Per i restanti veicoli e per i natanti, in caso di furto parziale, rapina e incendio, il pagamento dell'indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

C.10 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, ad adeguare i valori del veicolo o del natante e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al valore di mercato e, conseguentemente, a modificare il premio relativo.

L'assicurazione non è operante per autobus, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi di autocarri e natanti.

AUTOVETTURE

D.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. D.3 - Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sulla Scheda di polizza.

D.2 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società UnipolAssistance S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO e della sua Struttura organizzativa. La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente.

D.3 - Prestazioni.

"SCELTA BASIC"

Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente.

Prestazioni per il veicolo

L'assicurazione opera in caso di incidente da circolazione.

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

1. Soccorso stradale

In caso di incidente da circolazione la Struttura organizzativa organizza il trasporto del veicolo presso un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società.

Nel caso in cui l'assicurato rifiuti il trasporto del mezzo presso un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società il veicolo sarà trasportato fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale. Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.

2. Auto sostitutiva in Italia

Qualora l'assicurato abbia accettato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del veicolo incidentato, sarà messa a sua disposizione in Italia un'autovettura sostitutiva (Categoria B),

senza autista e con percorrenza illimitata.

L'autovettura sarà consegnata direttamente dalla carrozzeria convenzionata con la Società oppure, qualora la stessa ne fosse sprovvista, sarà prenotata presso una società di noleggio veicoli (Rent a car) convenzionata con la Società. Le spese sono a carico della Società.

L'auto sostitutiva sarà a disposizione dell'assicurato sino alla riconsegna del veicolo riparato con il massimo di **7 giorni consecutivi**.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e alle condizioni previste dal proprio contratto di noleggio. L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile autoveicoli terrestri,
- Incendio,
- Furto,
- Kasco.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscono le garanzie Furto, Kasco o dovuti ad atto doloso di terzi: il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio).

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con **carta di credito**.

Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti ed accettati dalla società di noleggio.

Qualora l'assicurato abbia rifiutato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie **oltre 8 ore di manodopera certificate** dall'officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del temporario ufficiale della casa costruttrice del veicolo.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e alle condizioni previste dal proprio contratto di noleggio **fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi**.

"SCELTA MEDIUM"

Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Prestazioni per il veicolo

L'assicurazione opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

1. Dépannage: esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, **di piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al **veicolo di riprendere la marcia**.

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i **costi dei pezzi di ricambio e del carburante**.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico (a parziale deroga di quanto previsto all'interno dell'art D.4 - punto 2) il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura organizzativa organizza, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di 50 km dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza **chilometrica restano a carico dell'assicurato**.

Per ogni sinistro è previsto un solo **soccorso stradale**. Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga

in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Struttura organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità;

2. messa a disposizione dell'assicurato, presso una Società di noleggio (Rent a car) convenzionata con la Società, **un'autovettura sostitutiva (Categoria C o inferiore)** in Italia, senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.

La prestazione è operativa qualora siano necessarie **oltre 8 ore di manodopera** certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice.

Qualora l'assicurato abbia accettato il ricovero del veicolo presso una **carrozzeria convenzionata con la Società** ed abbia autorizzato la riparazione del veicolo incidentato non è necessaria la certificazione delle ore di manodopera.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante

gli orari di apertura dei propri centri:

- **fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi**, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
- **fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi in tutti gli altri casi.**

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile obbligatoria,
- Incendio,
- Furto,
- Kasko.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio;

3. invio all'estero, con il mezzo più rapido, dei **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

4. organizzazione, su richiesta dell'assicurato, **della demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio, furto.

La Struttura organizzativa vi provvederà direttamente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

5. disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo all'estero, su richiesta dell'assicurato,

se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

6. recupero del veicolo dell'assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell'assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato o riparato venga effettuato dalla Struttura organizzativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato, purché in Italia. **In tal caso resta a carico dell'assicurato** il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti) e i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti il recupero, da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

7. rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero, organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato **per oltre 5 giorni**, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede al suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'assicurato.

Prestazioni per la persona.

La Struttura organizzativa provvede **alle seguenti prestazioni:**

8. invio di un autista per trasferire il veicolo al domicilio dell'assicurato, con spese a carico della Società, se lo stesso riporti lesioni tali da non poterlo guidare o il conducente del veicolo stesso subisca il ritiro, lo smarrimento od il furto della patente di guida e gli eventuali passeggeri trasportati non siano in grado di guidare per oggettive ragioni;

9. messa in condizione degli assicurati di **proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo **per almeno 36 ore** o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. **Restano a carico dell'assicurato:** la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti e

comunque accettati dalla società di noleggio. La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avvenuti all'estero;

10. organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 per assicurato e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;

11. rimpatrio sanitario, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici della Struttura organizzativa, se l'assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:

- autoambulanza senza limiti di percorso;
- treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).

Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;

12. invio di un'autoambulanza in Italia con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;

13. invio di un fisioterapista al domicilio dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.

La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;

14. messa a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e **ricondere i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

15. anticipo delle spese mediche dell'assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravvenga a norme valutarie;

16. messa a disposizione, gratuitamente, di un familiare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per **raggiungere l'assicurato ricoverato presso l'istituto di cura all'estero**, se, a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;

17. messa a disposizione di un interprete all'estero nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;

18. trasporto della salma, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. La Struttura organizzativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente.

Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;

19. costituzione anticipo della cauzione civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato **all'estero**.

L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

20. anticipo per conto dell'assicurato, fino a € 2.000,00 per **l'onorario di un legale**, se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente.

L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

21. effettuazione di anticipi, purché con garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
- di € 250,00 se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di

credito, bancomat);

- fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente.

"SCELTA LARGE"

Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Prestazioni per il veicolo

L'assicurazione opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

Oltre a tutte le prestazioni previste nella "Scelta Medium" sono operanti le seguenti integrazioni ed estensioni di garanzia:

1. Dépannage

La Struttura organizzativa provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, **piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

2. Quick service

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili in un arco temporale massimo

di 2 ore, la Struttura organizzativa, d'intesa con l'assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo ad immediata disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo.

I costi delle prime due ore di manodopera sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.

3. Soccorso stradale

Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto al punto 1 - **Soccorso stradale** della "**Scelta Medium**", l'assicurato potrà richiedere il trasporto del proprio veicolo presso un'officina/carrozzeria di sua fiducia o convenzionata con la Società, purché situata in un raggio massimo di 100 km dal luogo del sinistro. In tal caso il trasporto alla destinazione richiesta dall'assicurato potrà essere organizzato dalla Struttura organizzativa anche non contestualmente al recupero del veicolo sul luogo di fermo. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

4. Invio taxi sul luogo del sinistro

La Struttura organizzativa provvederà ad inviare un taxi sul luogo del sinistro per permettere all'assicurato di raggiungere l'autonoleggio dove è stata messa a disposizione l'autovettura sostitutiva, oppure per rientrare dal luogo del sinistro alla propria abitazione, entro un limite di spesa di € 50,00 per intervento. Tutti gli eventuali eccessi di spesa resteranno a carico dell'assicurato.

5. Auto sostitutiva

Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto al punto 2 - Auto sostitutiva della forma "**Scelta Medium**", in caso di **incidente stradale** e qualora l'assicurato concordi con la Struttura organizzativa il ricovero del proprio veicolo presso una **carrozzeria convenzionata con la Società (Categoria D o inferiore)**, l'autovettura sostitutiva verrà fornita sino alla riconsegna del veicolo riparato con il massimo di 30 giorni consecutivi.

Resta comunque inteso fra le parti che l'auto sostitutiva di 2000 cc è limitata alla disponibilità presso la società di noleggio. Qualora non fossero disponibili veicoli di tale cilindrata l'assicurato concorderà con la Struttura organizzativa o la ricerca del veicolo richiesto presso altre società di noleggio veicoli (Rent a car) oppure un veicolo di 1.600 cc.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile obbligatoria
- Incendio
- Furto
- Kasko.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio.

D.4 - Rischi esclusi dall'assicurazione - "**Scelta Basic**", "**Scelta Medium**" e "**Scelta Large**"

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque infortunio, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;
- guida sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- mancata revisione del veicolo;

- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dal sinistro.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organizzativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l'assicurato ed a condizione che egli non possa provvedere direttamente in loco e a condizione che l'assicurato, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni ecc.) per la restituzione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

D.5 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'assicurato.

D.6 - Estensione territoriale

Fermi eventuali limiti previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all'art. A.5 - Estensione territoriale delle Condizioni generali comuni.

D.7 - Modalità per la richiesta di assistenza

a) In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;

3. targa del veicolo assicurato.

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde **800 279 279**

oppure

+39 011 65.23.200

per chiamate dall'Italia e dall'estero

oppure telefax

+39 011 65.33.875

e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it

oppure utilizzando l'APP

UnipolSai Assicurazioni

La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all'assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a UnipolAssistance S.c.r.l., in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'assicurato non prenda contatto con la Struttura organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

Tuttavia la Società, **esclusivamente per gli assicurati con "Scelta Medium" o "Scelta Large"**, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'assicurato dovrà produrre opportuna documentazione - da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia - ovvero:

- dichiarazione scritta dell'assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa;
- in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine

- intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

CICLOMOTORI E MOTOCICLI

"SCELTA MEDIUM"

D.8 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. D.11 - Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sulla Scheda di polizza.

D.9 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza, si avvale della società UnipolAssistance S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO e della sua Struttura organizzativa. La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente.

D.10 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

D.11 - Prestazioni

Prestazioni per il veicolo

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

1. **Dépannage:** esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di **piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a **30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia (**Dépannage**).

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico (a parziale deroga di quanto previsto all'interno dell'art D.13- punto 2), il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura organizzativa organizza, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di **50 km dal luogo del sinistro**. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

Per ogni sinistro è previsto **un solo soccorso stradale**. Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell'assistenza. La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza**

di € 600,00 complessivi per sinistro, restando a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di € 1.000,00.**

2. messa a disposizione dell'assicurato, presso una società di noleggio (Rent a car) convenzionata con la Società, **un'autovettura sostitutiva (Categoria C o inferiore)** in Italia, senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.

La prestazione è operativa qualora siano necessarie **oltre 8 ore di manodopera** certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e secondo i seguenti criteri:

- **fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi**, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
- **fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi in tutti gli altri casi.**

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile obbligatoria,
- Incendio,
- Furto,
- Kasko.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscono le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a

garanzia con carta di credito;

3. invio all'estero, con il mezzo più rapido, dei **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

4. **organizzazione** su richiesta dell'assicurato, **della demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio, furto.

La Struttura organizzativa vi provvederà direttamente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

5. disbrigo delle **pratiche di abbandono del veicolo all'estero**, su richiesta dell'assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

6. **recupero del veicolo** dell'assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, **per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero**, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto

aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell'assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato o riparato venga effettuato dalla Struttura organizzativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato, purché in Italia. In tal caso **resta a carico dell'assicurato** il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetto) e i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti il recupero, da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

7. rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato **per oltre 5 giorni**, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede al suo rimpatrio con spese a proprio carico **fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'assicurato.**

Prestazioni per la persona

La Struttura organizzativa **effettua le seguenti prestazioni:**

8. messa in condizione degli assicurati di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo **per almeno 36 ore** o che

lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. **Restano a carico dell'assicurato:** la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetto, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. La Società tiene a proprio carico le spese, **fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000 per i sinistri avvenuti all'estero;**

9. organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino a un massimo di € 150,00 per assicurato e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;**

10. rimpatrio sanitario, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici della Struttura organizzativa, se l'assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:

- autoambulanza senza limiti di percorso;
- treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).

Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;

11. invio di un'autoambulanza in Italia con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;

12. invio di un fisioterapista al domicilio dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;

13. messa a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e **ricondere i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui. La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

14. anticipo delle spese mediche dell'assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravvenga a norme valutarie;

15. messa a disposizione gratuitamente di un familiare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per raggiungere l'assicurato ricoverato presso l'istituto di cura all'estero, se a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;

16. messa a disposizione di un interprete all'estero nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;

17. trasporto della salma, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. La Struttura organizzativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente.

Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;

18. costituzione e anticipo della cauzione civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato all'estero. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

19. anticipo per conto dell'assicurato, fino a € 2.000,00 per **l'onorario di un legale**, se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

20. effettuazione di **anticipi**, purché con garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto:

- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
- di € 250,00 se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
- fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente.

D.12 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;
- guida sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- mancata revisione del veicolo;
- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dal sinistro.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;

- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organizzativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l'assicurato ed a condizione che egli non possa provvedere direttamente in loco e a condizione che l'assicurato, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie. (ad esempio: fidejussione bancaria, assegni ecc.) per la restituzione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

D.13 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'assicurato.

D.14 - Estensione territoriale

Fermi eventuali limiti previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all'art. A.5 - Estensione territoriale delle Condizioni generali comuni.

D.15 - Modalità per la richiesta di assistenza

a) In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;
3. targa del veicolo assicurato.

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde **800 279 279**

oppure

+39 011 65.23.200

per chiamate dall'Italia e dall'estero

oppure telefax

+39 011 65.33.875

e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it

oppure utilizzando l'APP

UnipolSai Assicurazioni

La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all'assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a UnipolAssistance S.c.r.l., in Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO.

Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'assicurato non prenda contatto con la Struttura organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'assicurato dovrà produrre opportuna documentazione - da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia - ovvero:

- dichiarazione scritta dell'assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa;
- in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

AUTOCARRI E AUTOCARAVAN

“SCELTA MEDIUM”

D.16 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a mettere ad immediata

disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. D.19 - Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sulla Scheda di polizza.

D.17 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza si avvale della società UnipolAssistance S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO e della sua Struttura organizzativa. La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente.

D.18 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

D.19 - Prestazioni

Prestazioni per il veicolo

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

1. organizzazione del soccorso stradale se, in conseguenza di incendio, guasto, furto (anche tentato o parziale), rapina, incidente da circolazione, foratura, atto vandalico (a parziale deroga di quanto previsto all'interno dell'art D.20- punto 2), il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo.

La Struttura organizzativa, a scelta dell'assicurato, provvede al soccorso stradale di motocarri e autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'assicurato, presso

un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di 50 km dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

Per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li la Struttura organizzativa provvede ad inviare un'officina mobile per la riparazione sul posto.

In caso di impossibilità ad effettuare la riparazione sul posto, la Struttura organizzativa organizza il soccorso stradale per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza purché situato nel raggio di 50 km dal luogo del sinistro.

I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

Per tutti i veicoli sopra identificati, la Società tiene a carico le relative spese fino alla concorrenza di € 2.000,00. Il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione è a carico dell'assicurato.

A seguito di incidente stradale, la Struttura organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 2.000,00.

Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale. Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell'assistenza.

2. messa a disposizione dell'assicurato, presso una società di noleggio (Rent a car) convenzionata con la Società, di un veicolo sostitutivo in Italia con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di

furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.

La prestazione è operativa qualora siano necessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. Il veicolo sostitutivo verrà fornito dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
- fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi in tutti gli altri casi.

Il veicolo sostitutivo è fornito all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile obbligatoria;
- Incendio;
- Furto;
- Kasko;

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito;

3. recupero del veicolo dell'assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato;

4. invio all'estero, con il mezzo più rapido, **dei pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

5. organizzazione, su richiesta dell'assicurato, della **demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio, furto.

La Struttura organizzativa vi provvederà direttamente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

6. disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo all'estero, su richiesta dell'assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

Prestazioni per la persona

La Struttura organizzativa provvede alle seguenti prestazioni:

7. messa in condizione degli assicurati di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo **per almeno 36 ore** o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima

classe), oppure un veicolo a noleggio. Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito.

La Società tiene a proprio carico le spese, **fino ad un massimo complessivo di € 600,00** per i sinistri avvenuti in Italia e di **€ 1.000,00** per i sinistri avvenuti all'estero;

8. organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino a un massimo di € 150,00 per assicurato e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;**

9. rimpatrio sanitario, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici della Struttura organizzativa, se l'assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:

- autoambulanza senza limiti di percorso;
- treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- aereo sanitario (**esclusivamente nei Paesi europei**).

Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;

10. invio di un'autoambulanza in Italia con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;

11. invio di un fisioterapista al domicilio dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;

12. messa a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di **raggiungere, prendersene cura e ricondurre i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

13. anticipo delle spese mediche dell'assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravvenga a norme valutarie;

14. messa a disposizione gratuitamente di un familiare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per **raggiungere l'assicurato ricoverato presso l'istituto di cura all'estero**, se a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;

15. messa a disposizione un interprete all'estero nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'Assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;

16. trasporto della salma, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. La Struttura organizzativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente.

Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;

17. costituzione e anticipo della cauzione civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella penale, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato.

L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

18. anticipo per conto dell'assicurato, fino a € 2.000,00 per l'onorario di un legale, se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

19. effettuazione di anticipi, purché con garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
- di € 250,00 se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
- fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente.

D.20 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;
- guida sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- mancata revisione del veicolo;
- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dal sinistro.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- mancata revisione del veicolo;
- i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce;

- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organizzativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l'assicurato ed a condizione che egli non possa provvedere direttamente in loco e a condizione che l'assicurato, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni ecc.) per la restituzione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

D.21 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'assicurato.

D.22 - Estensione territoriale

Fermi eventuali limiti eventualmente previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all'art. A.5 - Estensione territoriale delle Condizioni generali comuni.

D.23 - Modalità per la richiesta di assistenza

a) In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;
3. targa del veicolo assicurato.

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde **800 279 279**

oppure

+39 011 65.23.200

per chiamate dall'Italia e dall'estero

oppure telefax

+39 011 65.33.875

e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it

oppure utilizzando l'app

UnipolSai Assicurazioni

La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all'assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a UnipolAssistance S.c.r.l., in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'assicurato non prenda contatto con la Struttura organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'assicurato dovrà produrre opportuna documentazione - da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia - ovvero:

- dichiarazione scritta dell'assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa;
- in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

L'assicurazione è operante solo per i veicoli ad eccezione dei rimorchi, ed è prestata per le garanzie espressamente richiamate sulla Scheda di polizza.

E.1 - Rischio assicurato

La Società presta l'assicurazione per le conseguenze dirette e esclusive degli infortuni che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal veicolo stesso. L'assicurazione è prestata anche per i seguenti eventi occorsi al conducente e avvenuti durante la circolazione:

- infortunio occorso in stato di maleore o incoscienza;
- infortunio causato da imperizia, da negligenza o da imprudenza, anche gravi del conducente;
- infortunio causato da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da atti di vandalismo, da attentati, sempreché l'assicurato non vi prenda parte attiva;
- annegamento;
- ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari da sforzo;
- lesioni riportate in conseguenza di ispirazione di gas o vapori.
- infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

E.2 - Garanzie

• Morte da infortunio

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente del veicolo entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida la somma

assicurata ai suoi eredi legittimi in parti uguali. Se il conducente deceduto ha figli minori ed il medesimo incidente da circolazione causa anche il decesso del coniuge entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida un'indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata, con il massimo di € 100.000,00.

Sono equiparati ai minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o corsi universitari.

• Invalidità permanente da infortunio

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente che si manifesta entro due anni dalla data di avvenimento dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società corrisponde l'indennizzo facendo riferimento alla tabella A per la valutazione delle menomazioni e alla tabella B per la percentuale di invalidità da liquidare.

• Rimborso delle spese di cura da infortunio

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso di ricovero presso un istituto di cura per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
 - uso della sala operatoria, il materiale d'intervento, le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero;
 - rette di degenza;
 - esami e gli accertamenti diagnostici;
 - trasporto con ambulanza dell'assicurato in un istituto di cura ed il ritorno a casa;
 - prestazioni medico-infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i farmaci, l'acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche;
 - tickets relativi alle prestazioni precedenti.
- Sono comprese anche le spese per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre

o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

La garanzia è prestata per ogni sinistro e fino alla concorrenza della somma assicurata sulla Scheda di polizza.

E.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento dello stesso tipo entro 120 giorni dalla data del sinistro. L'assicurazione è operante anche se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro;
- b) per l'infortunio causato dalla partecipazione a reati dolosi commessi o tentati;
- c) per gli infortuni causati da stato di ebbrezza alcolica occorsi al conducente alla guida del veicolo assicurato, in genere, nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse derivanti, salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico;
- d) per l'infortunio causato da guerra, da insurrezione, da eruzione vulcanica, da terremoto, da inondazione;
- e) per le conseguenze dirette od indirette derivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;
- f) per le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- g) per gli infarti;
- h) per gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i) per le protesi dentarie e le cure odontoiatriche;
- l) a favore di chi abbia rubato o rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo.

E.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando l'assicurato, o i suoi aventi diritto, ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del sinistro e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all'indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

E.5 - Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

• Morte da infortunio

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, l'assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza diretta dello stesso, la Società liquida la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente e non chiede il rimborso per il caso contrario.

• Invalidità permanente

a) Determinazione del grado di invalidità permanente

L'indennizzo per l'invalidità permanente è liquidato anche secondo i seguenti criteri. Per la perdita anatomica o funzionale di organi od arti, il grado di invalidità permanente è

determinato secondo le percentuali indicate nella tabella A.

Se la lesione comporta solo una minorazione, le percentuali della tabella A vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella A, essa viene stabilita con il riferimento ed in analogia ai valori indicati nella stessa tabella tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta dall'assicurato.

Se l'infortunio determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

Per la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi, di arti o di loro parti è applicata la percentuale di invalidità permanente

pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, con il massimo del 100% di invalidità permanente.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

A richiesta dell'assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare un terzo del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00.

Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell'indennità assicurata.

In caso di constatato mancino, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella A

	destro	sinistro
Sordità completa da un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva	(vedasi successiva tabella)	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo - omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice o del primo metacarpo	35%	30%

Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
	destro	sinistro
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione 110° - 75°		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporanea abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo superiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita per ogni dito perduto	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibia - tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
 La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
 Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
 La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata al 16%.

b) Conversione della percentuale di invalidità accertata in percentuale di invalidità da liquidare

La percentuale di invalidità permanente, accertata sulla base della tabella A e dei criteri

In caso di afachia monolaterale:
 con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 con visus corretto di 7/10 18%
 con visus corretto di 6/10 21%
 con visus corretto di 5/10 24%
 con visus corretto di 4/10 28%
 con visus corretto di 3/10 32%
 con visus corretto inferiore a 3/10 35%
 In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

esposti, viene convertita nella corrispondente percentuale di invalidità da liquidare stabilita dalla tabella B che segue.

Tabella B

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare	% invalidità accertata	% invalidità da liquidare	% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0,40	34	38	68	100
2	0,80	35	40	69	100
3	1,20	36	42	70	100
4	1,50	37	44	71	100
5	3	38	46	72	100
6	4	39	48	73	100
7	5	40	50	74	100
8	6	41	52	75	100
9	7	42	54	76	150
10	8	43	56	77	150
11	9	44	58	78	150
12	11	45	60	79	150
13	13	46	62	80	150
14	14	47	64	81	150
15	15	48	66	82	150
16	16	49	68	83	150

17	17	50	70	84	150
18	18	51	80	85	150
19	19	52	80	86	150
20	20	53	80	87	150
21	21	54	80	88	150
22	22	55	80	89	150
23	23	56	80	90	150
24	24	57	80	91	150
25	25	58	80	92	150
26	26	59	80	93	150
27	27	60	80	94	150
28	28	61	80	95	150
29	29	62	80	96	150
30	30	63	80	97	150
31	32	64	80	98	150
32	34	65	80	99	150
33	36	66	100	100	150
-	-	67	100	-	-

c) Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo è determinato applicando la percentuale di invalidità da liquidare alla somma assicurata.

• Spese di cura da infortunio

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, fatture, ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Le spese sostenute nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro. Le spese sostenute nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Qualora sia prevista, sulla Scheda di polizza, anche la garanzia Assistenza, la presente garanzia opera ad integrazione e in eccedenza a quanto eventualmente già prestato dalla stessa garanzia.

• Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società quantifica l'indennità dovuta, dandone

comunicazione all'assicurato o agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia.

• Controversie. Arbitrato irrituale

In caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. E.5-Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, l'assicurato e la Società, ed in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, possono demandare, con apposito atto scritto, la decisione ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di disaccordo, il terzo medico è nominato dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato.

Le spese del terzo arbitro sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico, con dispensa

da ogni formalità di legge, sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare, quando ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo

dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel quale caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

- **Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso terzi responsabili dell'infortunio.

- **Esonero**

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni per gli stessi rischi che avesse in corso o stipulasse con la Società o con altre Imprese.

L'assicurazione non è operante per autobus, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi e natanti.

F.1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identificato sulla Scheda di polizza, in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione e verificatasi durante la circolazione, la Società si obbliga ad erogare le prestazioni di seguito descritte per il tramite di UniSalute cui ha affidato la gestione dei sinistri.

F.2 - Prestazioni

Nel caso di lesioni fisiche rientranti nell'oggetto dell'assicurazione, UniSalute mette a disposizione dell'assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate, medici o specialisti affinché vengano effettuate le necessarie visite specialistiche, gli opportuni accertamenti diagnostici nonché i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, prestazioni che dovranno comunque tutte risultare dalla prescrizione del medico curante. Il servizio di prenotazione delle suddette prestazioni mediche verrà effettuato direttamente dalla Centrale operativa di UniSalute, in accordo con l'assicurato.

Restano sempre escluse le visite e gli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.

F.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
- b) per gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico, gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate;
- c) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove

ufficiali e finali previste nel regolamento particolare di gara;

- e) per il conducente che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei;
- f) per i delitti dolosi compiuti o tentati;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro 120 giorni dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- h) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
- i) per il conducente nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero al quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo codice della strada.

F.4 - Somme assicurate

Per le lesioni fisiche subite dal conducente:

- qualora lo stesso sia responsabile, anche in parte, del sinistro, la Società si obbliga ad erogare le prestazioni entro la somma massima annua di €1.500,00, indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa;
- qualora lo stesso non sia responsabile del sinistro, la prestazione sarà effettuata fino alla concorrenza per sinistro di € 5.000,00.

F.5 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni o da quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni sopra descritte.

F.6 - Accesso alle prestazioni

Per ottenere le prestazioni di cui alla presente garanzia, e necessariamente dopo aver dato avviso del sinistro alla Società secondo le modalità sopra precisate, l'assicurato dovrà rivolgersi alla Centrale operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800 212 477 (dall'estero +39 051 6389048) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

L'assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della lesione accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

L'assicurato dovrà inoltre firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

F.7 - Estensione territoriale

L'assicurazione è prestata per gli infortuni nei Paesi per i quali è valida l'assicurazione (carta verde) e le prestazioni sono erogate nei territori della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano e nei Paesi nei quali UniSalute dispone di strutture convenzionate.

F.8 - Criteri d'indennizzo

La Società, tramite UniSalute, provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni

sanitarie autorizzate: a tal fine l'assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalla garanzia.

La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere pagamenti all'assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di rivalsa salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non previste dalla garanzia, eccedenti la somma/massimale assicurati, non autorizzate o non prescritte dal medico curante.

F.9 - Altre assicurazioni

Resta convenuto che l'assicurazione può cumularsi con altre assicurazioni, senza che il contraente sia tenuto a dare avviso alla Società dell'esistenza di queste ultime.

F.10 - Controversie

Qualora tra l'assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni fisiche, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.

I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo, o, in caso contrario, dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici della città nella quale ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo delle lesioni fisiche ad epoca da definirsi dal collegio. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, VR (Italia), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti: Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo caso assicurativo: 045.8290557; mail per denuncia del nuovo caso assicurativo: denunce@arag.it; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei sinistri Tutela Legale dandone tempestivo avviso al Contraente.

AUTOVETTURE "SCELTA MEDIUM"

G.1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli, l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) sinistri gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
 - a.2) l'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:
 - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
 - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero.
 - a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. G.2 - Esclusioni, lettera i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 Nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).
 - b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La

- prestazione opera in deroga all'art. G.2 - Esclusioni, lettera e), i) e o);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni, a cosee/opersone, cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione autorizzata del veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 del codice civile);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale nominato ai sensi dell'art. G.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. G.2 - Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.
- h) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.
2. L'assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
 - le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. G.5 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
 - le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. G.5 - Gestione del caso assicurativo, comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n°91 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese sostenute dal Contraente/ Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;

- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla Scheda di polizza.

Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e che abbiano subito lesioni fisiche.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

G.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, (o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà) o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il veicolo non è omologato;
- n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'Art. G.1 - Oggetto dell'assicurazione, lettera a.1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'Art. 8 del DPR. 254/2006;
- q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- s) per le vertenze contrattuali con la Società.

G.3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
 - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. G.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine

di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la rescissione, risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipulazione dell'assicurazione. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

G.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela

- dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.
 5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
 6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

G.5 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. G.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziarie né in sede giudiziarie, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'assicurato.

La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

G.6 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

G.7 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede

giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

G.8 - Validità territoriale

La copertura assicurativa è operante nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

"SCELTA LARGE"

Per questa forma di garanzia valgono le condizioni della "Scelta Medium" modificate e integrate dalle condizioni di seguito riportate.

G.9 - Massimale assicurato per sinistro

Il massimale per sinistro si intende elevato ad € 50.000,00 (cinquantamila) senza limite di denunce per anno assicurativo.

G.10 - Atto di pirateria stradale - Spese di investigazione

In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il massimale convenuto:

- l'esercizio dell'azione di risarcimento danni alla persona subiti dal conducente del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di garanzia delle vittime della strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per evento.

MOTOCICLI E CICLOMOTORI

"SCELTA MEDIUM"

G.11 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli, l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) sinistri gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
 - a.2) l'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:
 - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
 - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero.
 - a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. G.12 - Esclusioni, lettera i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 Nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale dalla notizia di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. G.12 - Esclusioni, lettera e), i) e o);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni, a cose e/o persone, cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione autorizzata del veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 del codice civile);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale nominato ai sensi dell'art. G.14 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. G.12 - Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
- h) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.
2. L'assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. G.15 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
 - le spese per l'intervento del consulente

tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. G.15 - Gestione del caso assicurativo, comma 5;

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n°91 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla Scheda di polizza.

Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e che abbiano subito lesioni fisiche.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la

stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

G.12 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, (o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà) o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il veicolo non è omologato;
- n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa

esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;

- o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'Art. G.11 - Oggetto dell'assicurazione, lettera a.1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'Art. 8 del DPR. 254/2006;
- q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- s) per le vertenze contrattuali con la Società.

G.13 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
- durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le

prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. G.14 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la rescissione, risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipulazione dell'assicurazione. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

G.14 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.
5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

G.15 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di

successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. G.14 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'assicurato.

La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

G.16 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché

indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

G.17 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

G.18 - Validità territoriale

La copertura assicurativa è operante nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

AUTOBUS, AUTOCARRI, AUTOCARAVAN, MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI

"SCELTA MEDIUM"

G.19 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli, l'operatività viene

garantita nei seguenti casi:

- a.1) sinistri gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
- a.2) l'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:
 - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
 - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero.
- a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. G.20 - Esclusioni, lettera i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 Nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale dalla notizia di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la

- sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. G.20 - Esclusioni, lettera e), i) e o);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni, a cose e/o persone, cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione autorizzata del veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 del codice civile);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale nominato ai sensi dell'art. G.22 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. G.20 - Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.
- h) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.
2. L'assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. G.23 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
 - le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. G.23 - Gestione del caso assicurativo, comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n°91 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese sostenute dal Contraente/ Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale

- a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla Scheda di polizza. Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e che abbiano subito lesioni fisiche.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

G.20 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il veicolo non è omologato;
- n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'Art. G.19 - Oggetto dell'assicurazione, lettera a.1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'Art. 8 del DPR. 254/2006;
- q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- s) per le vertenze contrattuali con la Società.

G.21 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
 - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. G.22 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto

oggetto della controversia è già stato disdetto o se la rescissione, risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipulazione dell'assicurazione. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

G.22 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato

non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

G.23 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. G.22 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziarla né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o

ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'assicurato.

La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

G.24 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

G.25 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

G.26 - Validità territoriale

La copertura assicurativa è operante nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

L'assicurazione non è operante per i rimorchi e per i natanti

H.1 - Rischio assicurato

La Società rimborsa, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, le spese sostenute dal conducente del veicolo indicato sulla Scheda di polizza a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.

La garanzia è operante se l'incidente avviene durante il periodo di validità dell'assicurazione e se produce, nei confronti dei terzi, morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli. Qualora il conducente sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga, la garanzia è operante a condizione che sia prosciolto o assolto dal reato.

H.2 - Garanzie

- **Autoscuola - Corso di recupero dei punti della patente.**

Qualora dalla patente di guida del conducente siano decurtati dei punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i minimi di legge.

La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il suo pagamento.

La prestazione è operante a condizione che, dopo il verificarsi dell'evento, il numero residuo dei punti della patente di guida del conducente sia pari od inferiore a dodici.

- **Spese per l'esame di revisione della patente**

Qualora dalla patente del conducente siano decurtati tutti i punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante le spese sostenute.

La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro il conducente fornisca documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione della polizza, non fosse inferiore a dodici.

- **Spese di deposito**

Qualora il veicolo assicurato sia sottoposto a sequestro presso un deposito giudiziario, la Società, previa consegna di idonea documentazione, rimborserà le relative spese fino alla concorrenza di € 600,00 per anno assicurativo.

- **Spese per interprete**

Qualora il conducente all'estero e a seguito dell'evento garantito sia sottoposto ad interrogatorio e/o arresto, la Società rimborsa, previa consegna della fattura e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per ricevere l'assistenza di un interprete.

- **Spese per i documenti di circolazione**

Qualora in conseguenza dell'evento garantito si verifichi la distruzione dei documenti di circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

H.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- b) in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Nuovo codice della strada (Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 del Nuovo codice della strada (obbligo di fermarsi e di prestare soccorso in caso di incidente), salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) per fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate;
- f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.

H.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall'autorità.

Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.

H.5 - Pagamento delle spese sostenute

La Società, previa consegna dell'idonea documentazione, richiesta dalla natura delle singole prestazioni, provvederà al rimborso del costo sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo.

L'assicurazione non è operante per autobus, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi e natanti.

I.1 - Persone assicurate

La garanzia di assistenza psicologica è prestata a favore del conducente e del relativo nucleo familiare del veicolo coinvolto in un incidente stradale.

I.2 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata per le conseguenze di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'incidente, con le modalità descritte ai punti I.3: a), b) e c) delle Prestazioni.

I.3 - Prestazioni

a) Incidente stradale con decesso

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale decede una persona, la centrale operativa di UniSalute provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, oppure presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è

assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente, potrà richiederne l'attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente.

b) Incidente stradale con danno grave a persona assicurata

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo familiare riportano lesioni fisiche gravi (si veda l'elenco "A" riportato di seguito), la centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute per valutare le condizioni psichiche dell'assicurato ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi familiari assicurati. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della Società.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente

stradale, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente stesso.

c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona diversa da quella prevista nell'art. I.1

- Persone assicurate

Se il conducente del veicolo resta coinvolto in un incidente stradale nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo familiare riporta una tra le lesioni fisiche gravi, permanenti e irreparabili comprese nell'elenco A che segue, la centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute stessa.

In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la centrale operativa di UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l'opportunità di dargli un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della Società, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente stesso.

I.4 - Denuncia del sinistro e sua gestione

• Denuncia del sinistro

Per l'attivazione delle prestazioni, le persone assicurate dovranno contattare o saranno contattati dalla centrale operativa di UniSalute, la quale provvederà a inviare uno psicoterapeuta, appartenente ad una rete nazionale di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionata con UniSalute, come previsto nelle singole prestazioni. Per ogni richiesta di erogazione della prestazione prevista dall'art. I.3 - Prestazioni, lettera a), l'assicurato verrà contattato da personale specializzato incaricato dalla centrale operativa di UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi famigliari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Per ogni richiesta di erogazione delle prestazioni previste dall'art. I.3 - Prestazioni, alle lettere b) e c), l'assicurato dovrà contattare la centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 al numero verde 800 212 477, fornendo:

- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'intervento;
- tutte le informazioni richieste dalla centrale operativa relative all'evento denunciato.

La centrale operativa di UniSalute sarà in grado di erogare le garanzie previste dal presente contratto solamente nel caso in cui le persone assicurate forniscano a UniSalute le seguenti informazioni sui sinistri ed eventualmente sulle persone coinvolte:

- la data dell'incidente stradale;
- la targa del veicolo coinvolto assicurato;
- i nominativi, gli indirizzi e numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le prestazioni.

Per ogni tipologia di sinistro, UniSalute si riserva il diritto di richiedere informazioni per le verifiche del caso che le persone assicurate/ contraente sono tenute a fornire.

• Controversie di natura medica

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici.

I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria competente.

Elenco "A" - Lesioni fisiche gravi, permanenti irreparabili

- Cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
- Lesione degli organi interni: ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
- Amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione.

La perdita grave della funzione dell'arto o l'anchilosì è assimilabile all'amputazione.

- Esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
- Perdita della vista o dell'udito: totale perdita della vista o dell'udito o perdita parziale della vista (> 7/10 del visus).
- Apparato genitale: perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell'uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.
- Esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell'autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli famigliari.
- Esiti di grave politrauma: lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull'autosufficienza e stile di vita.

I.5 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

1. atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
2. dolo dell'assicurato.

I.6 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante esclusivamente sul territorio italiano.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

CODICE CIVILE

Art. 1882 - Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore

ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892, 1893, 1391, 1392.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio

minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno

in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (omissis).

Art. 1918 - Alienazione delle cose assicurate

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici

giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all'ordine o al potere, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 642. - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicurato italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 148 - Procedura di risarcimento

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente

articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

2 bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010,

- l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condottesul sinistro. Entro trentagiorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139.

La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Art. 150 bis - Certificato di chiusura inchiesta

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta.

Art. 170 bis - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere totalmente

rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992 N. 285 **NUOVO CODICE DELLA STRADA**

Art. 54 - Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
 - b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
 - c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
 - d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
 - e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
 - f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
 - g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo

delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- j) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- k) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;
- l) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo

specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 ad euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 - b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta

delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter

- 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222

- 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

- 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

- 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

- 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

- 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies

non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-otties. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all' art. 6-bis del decreto - legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base

alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi

4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'art. 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a

richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto

previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente

e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui

- ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. [soppresso]
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.
- 8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggiungendo 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, Sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni

commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti

le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni

necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio

dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o *Sinistri* anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di *Sinistri* con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti

sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei *Sinistri* o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di

prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei *Sinistri*; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Unipol Sai

Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

